



Conflitto russo-ucraino

18° Pacchetto di sanzioni adottato dall'UE

Nota di Aggiornamento

23 luglio 2025

Il 18 luglio scorso la UE ha varato il **18° pacchetto** di sanzioni nei confronti della Russia che include nuove e significative restrizioni in campo energetico, finanziario e commerciale. L'obiettivo, ancora una volta, è colpire in modo mirato le fonti economiche e logistiche che consentono al regime russo di proseguire la guerra di aggressione contro l'Ucraina, aumentando la pressione in vista di una soluzione del conflitto. Di particolare rilievo, in tema energetico, è la riduzione del prezzo massimo del petrolio greggio e la previsione di un sistema automatico di modifica del *price cap* al fine di renderlo più efficace e in linea con le fluttuazioni del mercato del petrolio. Sono, inoltre, rafforzate le restrizioni finanziarie estendendo le limitazioni sul sistema di transazioni internazionali Swift ad un divieto totale di transazione.

Le disposizioni fanno capo ai seguenti atti legislativi: [Decisione \(PESC\) 2025/1471](#) ; [Decisione \(PESC\) 2025/1478](#) ; [Decisione \(PESC\) 2025/1495](#) ; [Decisione di esecuzione \(PESC\) 2025/1461](#) ; [Regolamento \(UE\) 2025/1472](#) ; [Regolamento \(UE\) 2025/1494](#) ; [Regolamento di esecuzione \(PESC\) 2025/1469](#) ; [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1476](#)

In sintesi, il nuovo pacchetto di misure dispone:

- Sul fonte **energetico**, viene ridotto il tetto massimo al prezzo del petrolio russo, da 60 USD al barile a 47,6 USD al barile, a partire dal 3 settembre 2025. È previsto un periodo di transizione per l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 che erano conformi al prezzo di 60 USD al barile alla data di conclusione del contratto. Per rendere il meccanismo più efficace e coerente con le fluttuazioni del mercato petrolifero e al fine di garantire che il tetto sui prezzi sia sempre sufficientemente basso così da limitare i proventi russi delle esportazioni di petrolio, è stata introdotta una formula automatica e dinamica di aggiornamento del *price cap*, fissato in linea generale ad un prezzo inferiore del 15% rispetto a quello medio di mercato del petrolio greggio russo.
- Sempre in tema energetico, è introdotto il **divieto di importazione per prodotti petroliferi raffinati** da petrolio greggio russo provenienti da Paesi terzi (ad eccezione di Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Norvegia e Svizzera) ed il blocco totale di qualsiasi attività relativa ai **gasdotti Nord Stream 1 e 2**, compresa la fornitura di beni o servizi, impedendo così il loro completamento, esercizio, manutenzione o utilizzo futuro. Sono, inoltre, rafforzate le misure contro la cosiddetta "*shadow fleet*" ovvero la flotta di petroliere non UE che opera in elusione delle restrizioni, con l'integrazione di ulteriori 105 navi nell'elenco dei vettori soggetti a divieto di accesso nei porti europei e di fornitura di servizi.
- Sul **piano finanziario**, è rafforzato in modo sostanziale il divieto di fornire servizi di messaggistica finanziaria specializzata con sede nell'UE a determinate banche russe, trasformandolo in un divieto totale di transazioni (22 nuove banche vengono aggiunte all'elenco, portando a 45 il numero totale). Sono stati stabiliti criteri più incisivi per

l'adozione di sanzioni nei confronti di soggetti di Paesi terzi - incluse istituzioni finanziarie e operatori di crypto-attività - che contribuiscono a eludere le restrizioni europee o sono collegati al sistema alternativo SPFS, sviluppato dalla Banca centrale russa per aggirare SWIFT. Il divieto di transazione è esteso anche a operatori di Paesi terzi ritenuti coinvolti nella violazione delle sanzioni legate al petrolio. Particolarmente rilevante risulta anche il divieto di qualsiasi transazione con il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF), con i suoi sub-fondi e con società partecipate. Questa misura si accompagna a un nuovo meccanismo che permette al Consiglio di estendere il divieto anche a soggetti che forniscono servizi finanziari o di investimento al fondo stesso. Infine, viene introdotto un nuovo divieto di esportazione di software gestionali e applicativi utilizzati nel settore bancario e finanziario.

- Sono ulteriormente ampliati gli elenchi dei beni cd. quasi duali e delle merceologie soggetti a **divieti di esportazione**, includendo, tra gli altri, sostanze chimiche per propellenti, macchine utensili ed altre apparecchiature nonché alcuni metalli e materie plastiche. In particolare, sono stati modificati e/o integrati gli allegati VII, XXIII, XXIII *sexies*, XXIII *septies*, XXVIII, XXXVII, XXXIX.
- Il pacchetto integra l'elenco delle **entità soggette a restrizioni all'esportazione** di beni dual-use e tecnologie avanzate, includendo 26 nuove entità anche con sede in Paesi terzi, tra cui entità cinesi, di Hong Kong e turche, che secondo l'UE sono coinvolte nell'elusione delle misure sanzionatorie, ad esempio per quanto riguarda la fornitura di droni. Inoltre, al fine di limitare le capacità militari russe sono imposte sanzioni ai fornitori del complesso industriale militare russo, incluse entità cinesi accusate di fornire tecnologie impiegate sul campo di battaglia.
- per quanto riguarda la **Bielorussia**, si introducono sanzioni mirate contro otto entità accusate di fornire sostegno al settore militare-industriale. Inoltre, si prevede l'allineamento delle restrizioni commerciali a quelle applicate nei confronti della Russia, anche attraverso il divieto totale (precedentemente parziale) sulle transazioni finanziarie e l'embargo completo sulle importazioni di armi.
- un passaggio importante riguarda la **tutela degli Stati membri da azioni legali avviate da soggetti russi** nell'ambito dei procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato, con l'introduzione di misure per impedire il riconoscimento nell'UE di sentenze arbitrali illegittime o la precisazione dei criteri di competenza dei giudizi unionali, rafforzando in tal modo la capacità degli Stati membri di difendersi contro iniziative giudiziarie ritenute arbitrarie.

- È, infine, ulteriormente ampliato il **listing soggettivo**, con l'inserimento negli elenchi di 55 nuovi soggetti (14 persone fisiche e 41 entità), che portano il totale a oltre 2.500 designazioni.